DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1998

che modifica, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la decisione 88/566/CEE della Commissione che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio

(98/144/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1898/87 sancisce il principio che la denominazione di «latte» e di «prodotti lattiero-caseari» non può essere utilizzata per prodotti lattiero-caseari diversi da quelli ivi descritti all'articolo 2; che l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento prevede una deroga a tale principio, in virtù della quale esso non si applica alla designazione dei prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale, e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;

considerando che la decisione 88/566/CEE della Commissione [2] elenca i prodotti che beneficiano di tale deroga;

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, i nuovi Stati membri hanno presentato gli elenchi dei prodotti che essi ritengono rispondere, sul loro territorio, ai criteri previsti per beneficiare della suddetta deroga; che è quindi opportuno completare l'allegato della decisione 88/566/CEE inserendovi i nomi dei prodotti dei nuovi Stati membri, nelle relative lingue, che possono beneficiare della deroga in esame;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 88/566/CEE è modificato come segue:

1) sono aggiunti nella sezione II i prodotti elencati al punto 1 dell'allegato della presente decisione;

2) sono aggiunte le nuove sezioni X e XI figuranti nel punto 2 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.
[2] GU L 310 del 16. 11. 1988, pag. 32.

ANEX0 — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGAT0 — BIJLAGE — ANEX0 — LIITE — BILAGA

1. «Butterhäuptel
   Butterschnitzel
   Faschiertes Butterschnitzel
   Milchmargarine
   Magarinestreichkäse»

2. «X
   Jordnötssmör
   Kakaosmör
   Smörsopp
   Kokosmjölk
   Ostkex
   Magarinost
   Smördeg

   XI
   Kaakaovoi
   Maapähkinävoi
   Voileipäkeksi
   Voitatti
   Voileipäkakku»